

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3305

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NOBILI

Disposizioni in materia di circolazione dei monopattini
a propulsione prevalentemente elettrica

Presentata il 5 ottobre 2021

ONOREVOLI COLLEGHI! — La mobilità sostenibile rappresenta una delle principali sfide che la modernità impone alle nostre città e ai nostri agglomerati urbani. Garantire spostamenti veloci, sicuri e a un costo contenuto significa, da un lato, garantire un libero e concreto esercizio della libertà di circolazione sancita dalla nostra Costituzione e, da un altro lato, imporre al legislatore di dettare una disciplina normativa che, al pari di quanto previsto per gli altri mezzi di locomozione, ponga l'incolumità e la sicurezza dei cittadini al primo posto.

In Italia sono attivi circa 42.000 monopattini elettrici in *sharing mobility* (mobilità condivisa), dislocati in oltre quaranta città, dove sono stati avviati ampi progetti di collaborazione con le amministrazioni locali, al fine di garantire un accesso pubblico a un mercato della mobilità che conta attualmente più di 500.000 monopattini elettrici privati. Si tratta di

un fenomeno che non solo garantisce una mobilità efficace ed ecocompatibile, ma che rappresenta un vero e proprio volano per l'economia, generando investimenti e garantendo oltre 2.000 posti di lavoro solo nel nostro Paese, con vendite annue pari a circa 230.000 pezzi (con un *trend* in aumento).

Nel solo 2020, nonostante le misure di restrizione legate alla pandemia di COVID-19, il settore ha registrato oltre 7 milioni di noleggi, con un risparmio netto per la collettività (in termini ambientali) pari a circa 2 milioni di chilogrammi di anidride carbonica.

È evidente che il legislatore deve disciplinare questo fenomeno, che è in costante crescita, al fine di garantire i più alti livelli di sicurezza della circolazione, anche per accompagnare le meritorie iniziative degli operatori di *sharing mobility*, che ad oggi risultano aver organizzato *motu proprio* più di cento corsi di guida e altre attività

formative. Tale esigenza, tuttavia, è bene sottolinearlo, ha natura meramente precauzionale, posto che il tasso di incidenza in Italia dei monopattini elettrici è dello 0,005 per cento (pari a un incidente ogni 25.000 corse), mentre quello di mortalità è dello 0,18 per cento (a fronte dell'1,2 per cento delle biciclette).

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto e definizione)

1. La circolazione su strada di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, di seguito denominati « monopattini elettrici », definiti ai sensi del comma 75 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è regolata dalle disposizioni della presente legge.

Art. 2.

(Limiti di età e di velocità)

1. I monopattini elettrici possono essere condotti solo da soggetti che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età e possono circolare esclusivamente sulle strade urbane con un limite di velocità massima di 50 chilometri orari o inferiore, comunque ove è consentita la circolazione dei velocipedi, nonché sulle strade extraurbane, se è presente una pista ciclabile, esclusivamente all'interno della medesima.

2. I conducenti alla guida di monopattini elettrici possono circolare sulle strade pubbliche a una velocità non superiore a 20 chilometri orari e nelle aree pedonali a una velocità non superiore a 6 chilometri orari.

3. Chiunque circola con un monopattino elettrico in violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400.

Art. 3.

(Accessori obbligatori)

1. I monopattini elettrici, per poter circolare su una strada pubblica, devono sempre essere provvisti anteriormente di una luce bianca o gialla fissa e posteriormente di catadiottri rossi e di una luce rossa fissa,

utili alla segnalazione visiva, ben funzionanti e che devono essere attivati da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche lo richiedano.

2. I monopattini elettrici devono, altresì, poter essere identificati attraverso un codice identificativo unico e ben visibile.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche del codice identificativo di cui al comma 2 e le sue modalità di rilascio e di registrazione.

4. Chiunque circola con un monopattino elettrico in violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400.

Art. 4.

(Obblighi e divieti per la conduzione dei monopattini elettrici)

1. I conducenti di monopattini elettrici devono procedere su un'unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedono e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due, devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta.

2. I conducenti di monopattini elettrici di età inferiore a diciotto anni hanno l'obbligo di indossare un idoneo casco protettivo e devono essere titolari almeno di patente di guida di categoria AM.

3. Ai conducenti di monopattini elettrici è fatto divieto di trasportare altre persone, oggetti o animali, di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare da un altro veicolo.

4. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i conducenti di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad

alta visibilità, ai sensi del comma 4-ter dell'articolo 162 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 200.

Art. 5.

(Obbligo assicurativo)

1. I monopattini elettrici, per poter circolare su una strada pubblica, devono essere muniti di una copertura assicurativa per responsabilità civile, in conformità a quanto disposto per le biciclette a funzionamento autonomo e per i ciclomotori disciplinati dall'articolo 52 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. In caso di mancanza della copertura assicurativa si applicano le sanzioni previste dall'articolo 193 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

Art. 6.

(Servizi di noleggio)

1. I servizi di noleggio di monopattini elettrici, anche in modalità a flusso libero (*free floating*), possono essere attivati solo con apposita delibera della giunta comunale, nella quale devono essere previsti, oltre al numero delle licenze attivabili e al numero massimo dei mezzi posti in circolazione:

a) l'obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio stesso;

b) le modalità di sosta consentite per i mezzi interessati e l'individuazione di apposite aree di parcheggio dedicate;

c) le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della città;

d) le caratteristiche dell'applicazione mobile obbligatoria recante informazioni sul corretto utilizzo del mezzo, che deve

essere predisposta a cura dei produttori dei medesimi mezzi.

Art. 7.

(Campagna informativa e fotosegnalazione di parcheggio)

1. I responsabili dei servizi di noleggio di monopattini elettrici sono tenuti a organizzare, in accordo con i comuni nei quali operano e con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adeguate campagne informative sull'uso corretto dei mezzi e a creare un *call center* operativo ventiquattro ore su ventiquattro e un numero telefonico dedicato alle amministrazioni locali.

2. I responsabili dei servizi di noleggio di monopattini elettrici, al fine di impedire il parcheggio irregolare dei loro mezzi, devono altresì prevedere l'obbligo di acquisizione di una foto del mezzo al termine di ogni noleggio, che consenta di verificare il codice identificativo di cui all'articolo 3, comma 2, e la posizione dello stesso mezzo nella strada pubblica.

Art. 8.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 9.

(Abrogazioni)

1. I commi *75-ter*, *75-quater* e *75-septies* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati.

PAGINA BIANCA



18PDL0161370